

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 325
a iniziativa del Consigliere Talè
presentata in data 27 novembre 2019

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
PER LA TUTELA DELL'ELIQUILIBRIO AMBIENTALE E
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA”.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

“6 bis. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, i comitati di gestione degli ATC annualmente possono proporre alla Regione modifiche al calendario venatorio concernenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) il periodo e gli orari di caccia;
- e) il carniere giornaliero o stagionale per specie;
- f) il posticipo o l'anticipo dell'apertura alle specie stanziali (lepre, fagiano, cinghiale).

Le modifiche diventano operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio di cui all'articolo 30.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.